

9659

**Messaggio**  
**del Consiglio federale all'Assemblea federale che proroga**  
**la validità del decreto federale concernente**  
**misure temporanee in favore della viticoltura**

(Del 24 febbraio 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il decreto federale del 6 giugno 1958<sup>1</sup> concernente misure temporanee in favore della viticoltura, in vigore dal 1° marzo 1959, scade il 31 dicembre 1967. Occorre pertanto esaminare l'opportunità di prorogarne la validità.

Infatti, per i motivi che esporremo più avanti, siamo del parere che il suddetto decreto debba essere prorogato, nel tenore immutato delle sue disposizioni, per un biennio successivo, ovvero dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969.

**I. Posizione attuale della viticoltura**

Nel nostro messaggio dell'11 febbraio 1958<sup>2</sup> concernente misure temporanee in favore della viticoltura, rilevammo che i provvedimenti previsti a complemento della legge sull'agricoltura devono assicurare un reddito viticolo durevole e parimente migliorare la qualità dei prodotti. La viticoltura dev'essere adattata, per quanto possibile, alle esigenze del mercato e al suo potere d'assorbimento, tenuto però conto delle condizioni naturali. A sua volta, il produttore deve poter esigere, per prodotti qualitativamente buoni, prezzi idonei a coprire, nella media pluriennale, le spese di produzione di un'azienda amministrata razionalmente. Mediante la concessione di sussidi più elevati, la Confederazione intende incrementare la coltura di vitigni da vino rosso, in terreni confacenti, e ridurre pertanto l'offerta di vini bianchi, difficilmente smerciabili. Il suddetto decreto istituisce, essenzialmente, le misure seguenti:

---

<sup>1</sup> RU 1959, 149 (A XVI A 5 b).

<sup>2</sup> FF 1958, 133.

1. Divieto della piantagione di viti fuori della zona viticola connesso all'obbligo dell'estirpazione, in caso d'inosservanza (art. 1);
2. Aumento dei sussidi per la ricostituzione di vigneti (art. 2);
3. Utilizzazione industriale dei vini indigeni di smercio malagevole (art. 3).

I capitoli seguenti indicano in quale misura sono stati raggiunti gli scopi prefissi.

#### *A. Zona viticola*

La viticoltura conobbe il massimo sviluppo durante il secolo scorso, registrando 32 950 ettari nel 1887. La superficie viticola decrebbe via via sino a circa 12 000 ettari nel 1939, per poi aumentare lievemente a 12 522 ettari nel 1957, dei quali l'area dedicata ai vitigni da vino bianco copriva 8 245 ettari (66 per cento) e quella dei vitigni da vino rosso, 3 050 ettari (24 per cento). S'aggiungevano inoltre 1152 ettari d'ibridi rossi, produttori diretti (9 per cento) e 75 ettari d'ibridi bianchi (1 per cento). Secondo i dati ufficiali del 1966, l'area viticola copre 11 902 ettari, ripartiti come segue:

Regione	Vitigni europei		Ibridi		Totale are
	rossi are	bianchi are	rossi are	bianchi are	
Svizzera tedesca	116 907	25 596	6 610	117	149 230
Ticino e Moesa	80 363	2 676	37 694	—	120 733
Lago di Biemme	3 103	21 790	—	—	24 893
Friburgo	710	8 955	294	—	9 959
Vaud	30 586	280 584	12 762	125	324 057
Vallese	115 647	282 755	—	—	398 402
Neuchâtel	12 551	49 402	—	—	61 953
Ginevra	20 570	60 130	18 100	2 200	101 000
<b>Totale</b>	<b>380 437</b>	<b>731 888</b>	<b>75 460</b>	<b>2 442</b>	<b>1 190 227</b>
	32%	62%	6%		100%

Rispetto alla superficie accertata nel 1957, la differenza risultante è da assegnare alla recessione delle aree coltivate nella Svizzera orientale e nei Cantoni di Neuchâtel e di Vaud, dovuta alle estirpazioni e all'estendersi delle costruzioni. Nel Ticino inoltre, il censimento del 1963 riscontrò una superficie minore di 296 ettari. In tutte le regioni, la coltivazione dei vitigni da vino rosso è aumentata proporzionatamente.

Riguardo alla superficie viticola, vanno rilevate le disposizioni dell'articolo 11 dell'Ordinanza del 18 dicembre 1953<sup>1</sup> concernente la viticoltura

<sup>1</sup> RU 1953, 1220 (A XVI A 5 b).

e lo smercio dei prodotti viticoli (statuto del vino) che accordano un sussidio per l'estirpazione della vite situata fuori della zona viticola (zona C). L'articolo suddetto si applicava alle estirpazioni eseguite dall'inizio del 1954 alla fine del 1961, ovvero ad una superficie complessiva di 513 ettari, che, successivamente, fu destinata ad altre colture. Per l'esecuzione di tali provvedimenti, i sussidi federali ammontarono a 4,7 milioni di franchi.

I dati seguenti danno un compendio dei permessi di piantare nuovi vitigni nelle particelle assegnate alla zona viticola, rilasciati, dal marzo 1959 alla fine del 1966, dalla Divisione dell'agricoltura o, in caso di ricorso, dal Dipartimento dell'economia pubblica, oppure dal Consiglio federale (art. 1, cpv. 2, del succitato decreto federale del 6 giugno 1958 come anche art. 6, cpv. 2, e art. 7, cpv. 2 dello Statuto del vino):

	Domande	Are
Zurigo . . . . .	3	194
Berna . . . . .	3	238
Sciaffusa . . . . .	5	510
Grigioni . . . . .	1	20
Argovia . . . . .	4	281
Turgovia . . . . .	4	230
Ticino . . . . .	4	203
Vaud . . . . .	101	4 767
Vallese . . . . .	3432	50 855
Neuchâtel . . . . .	1	35
Ginevra . . . . .	70	5 794
<b>Totale . . . . .</b>	<b>3628</b>	<b>63 127</b>

Delle 63 000 are circa, assegnate alla zona viticola dal 1959, il 77 per cento è o sarà attribuito ai vitigni da vino rosso. Quanto alla coltivazione della superficie rimanente, ovvero il 23 per cento, i proprietari possono liberamente scegliere i vitigni bianchi o rossi dell'assortimento cantonale.

558 domande, corrispondenti a circa 25 400 are, furono respinte, non essendo stati adempiuti i presupposti per l'assegnazione alla zona viticola. Durante il biennio 1965/1966, furono presentati numerosi ricorsi contro le decisioni della Divisione dell'agricoltura, inerenti alla classificazione delle particelle. La maggior parte dei ricorsi furono respinti dal Dipartimento dell'economia pubblica oppure, se inoltrati al Consiglio federale, da quest'ultima autorità. Le disposizioni legali non consentivano di tener conto delle condizioni personali o economiche del richiedente. Durante gli ultimi tre anni, si è accentuata la tendenza ad estendere i vigneti a terreni insufficientemente declivi o magari a particelle piane.

Poco dopo l'entrata in vigore (1° marzo 1959) del decreto federale del 6 giugno 1958, taluni viticoltori vallesani, nonostante il divieto, piantarono

vigneti in particelle escluse dalla zona viticola. Ancorchè la parte preponderante dei vigneti, illecitamente coltivati, sia poi stata estirpata volontariamente, taluni proprietari rifiutarono di ottemperare alle prescrizioni dell'autorità, che, conseguentemente, fu costretta ad ordinare la distruzione delle colture illegali. Recentemente però le autorità competenti hanno nuovamente accertato, in talune regioni, l'esistenza di vigneti, ancorchè di minore ampiezza, fuori della zona viticola. Avendo il Dipartimento dell'economia pubblica informate le autorità cantonali su tali infrazioni, i servizi competenti invitarono i proprietari manchevoli ad estirpare i vitigni piantati in violazione del suddetto decreto federale. Tale invito, in parte, è stato bensì soddisfatto; non tutti i casi, però, sono stati definitivamente risolti.

### B. Redditi

Dall'autunno del 1959, i redditi complessivi della nostra viticoltura sono, in generale, soddisfacenti. Soltanto il Cantone di Neuchâtel ha riscontrato una recessione, dovuta sia a condizioni atmosferiche sfavorevoli, sia alla diminuzione dell'area viticola.

Nell'ultimo decennio, il raccolto più scarso, fu registrato nel 1957 (417 154 hl) e quello più copioso nel 1960, con 1 124 197 hl (compresa l'uva da tavola). Nonostante la regressione dell'area viticola, la media decennale è di 884 404 ettolitri, rispetto a 764 779 ettolitri per il periodo tra il 1947 e il 1956.

Nella viticoltura, i raccolti scarsi e abbondanti, generalmente, si alternano. Il forte incremento del reddito medio nell'ultimo decennio è però segnatamente dovuto all'aumento della produttività dei nostri vigneti, grazie ad un'accorta selezione dei vitigni come anche a trattamenti e concimi migliori. La viticoltura ha parimente fruito dei progressi rilevanti nella lotta contro i nocivi. Inoltre, una formazione professionale più accurata dei nostri viticoltori ha contribuito a razionalizzare i procedimenti di coltivazione.

A contare dall'entrata in vigore del decreto federale del 6 giugno 1958, la Confederazione ha pagato ai Cantoni, per la ricostruzione e la trasformazione dei vigneti, le somme seguenti:

	franchi
1959	7 417 979.55 <sup>1</sup>
1960	2 473 936.16
1961	2 184 413.90
1962	2 006 485.40
1963	1 660 489.25
1964	2 339 276.70
1965	2 329 555.—
1966	2 198 717.20

<sup>1</sup> Questa cifra comprende parimente i pagamenti completivi del 1957 e del 1958.

Un attento esame di queste cifre, richiama al lettore i danni ingenti provocati dal gelo, nel febbraio del 1956 e durante la primavera del 1957. Avendo pertanto dovuto sostituire le coltivazioni colpite, disponiamo ora di ampie zone composte di vitigni giovani e robusti, che per diversi anni ancora continueranno a fornire un reddito ottimale.

Tutti questi provvedimenti hanno contribuito a migliorare la qualità dei nostri vini.

### C. Misure economiche

Allo scopo di alleggerire tempestivamente il mercato vinicolo e per incoraggiare l'impiego analcolico dell'uva, è stato promosso, negli anni di copioso raccolto, lo smercio delle uve indigene da tavola mediante la concessione dei sussidi attinti al fondo vinicolo. Queste campagne sono state accolte favorevolmente dai viticoltori e dai consumatori. Infatti, smerciando l'uva da tavola, il viticoltore riscuote immediatamente denaro liquido e il consumatore ottiene merce di qualità irreprensibile e scevra degli inconvenienti propri a un lungo trasporto ferroviario.

I dati seguenti illustrano l'importanza dello smercio di uva da tavola.

Anni	Uva da tavola estera in to	Uva da tavola indigena	
		Bianca in to	Rossa del Ticino
1945	2 606	1 929	1 204
1950	14 294	2 240	2 055
1955	17 663	3 395	1 359
1956	24 251	nessuna campagna	1 661
1957	20 743	nessuna campagna	478
1958	22 723	nessuna campagna	1 359
1959	19 764	4 107	2 575
1960	24 687	1 779	868
1961	25 080	5 814	2 646
1962	27 963	2 421	999
1963	27 450	nessuna campagna	765
1964	31 695	1 615	1 218
1965	35 635	nessuna campagna	676
1966	38 388	nessuna campagna	1 454

Siccome l'attuale periodo di prosperità ha favorito la motorizzazione, si è considerevolmente accresciuto il consumo di succo d'uva analcolico. Da molto tempo, i fabbricanti s'adoprano per fornire i mercati con succhi d'uva bianca e rossa di buona qualità. In virtù del progresso tecnico nel campo della lavorazione, è ormai possibile, con l'impiego di semi-concentrati, di ottenere succo d'uva irreprensibile anche negli anni in cui la maturazione non giunge a compimento. Mediante tale metodo, sono stati ottenuti risul-

tati particolarmente soddisfacenti nell'autunno del 1965. Grazie alla concessione di sussidi, volti a ridurre il prezzo del mosto di vitigni europei bianchi, è stato finora possibile mantenere i prezzi al minuto relativamente bassi. In virtù di questo provvedimento, i consumatori furono in grado di acquistare sufficienti quantità di succo d'uva eccellente e i fabbricanti poterono inoltre esportarlo. Le cifre seguenti illustrano lo sviluppo della produzione indigena durante gli ultimi quindici anni:

	In ettolitri
1951	30 318
1954	56 359
1955	67 586
1956 <sup>1</sup>	46 295
1957 <sup>1</sup>	9 684
1958	27 688
1959	53 967
1960	77 916
1961	78 100
1962	73 100
1963	79 180
1964	77 165
1965	110 800
1966	58 400

Ancorchè, già a contare dal 1959, le vendemmie siano state superiori alla media, soltanto nel 1961 e nel 1965 fummo costretti ad avviare campagne di ritiro. Infatti, essendo risultato qualitativamente mediocre il raccolto del 1960, gli importatori furono tenuti a ritirare, l'anno successivo, un quantitativo di 187 330 ettolitri di vini bianchi romandi e, nella tarda estate del 1965, fummo obbligati a ritirare dal mercato eccedenze irrilevanti delle vendemmie 1963 e 1964, per far posto all'eccezionale raccolto del 1965. Grazie alla preparazione, nell'autunno del 1965, di 110 800 hl di succo d'uva analcolico (di cui, 88 580 hl di bianco europeo) si è potuto rinunciare alla campagna di ritiro di vini bianchi del raccolto 1965 e ridurre a 9 000 hl il quantitativo di vino rosso di II classe, ritirato dai produttori della Svizzera orientale. La campagna di ritiro è costata, nel 1961, 12 135 000 franchi, nel 1965, 4 400 000 franchi e, nel 1966, 465 000 franchi. Per i semi-concentrati e la preparazione normale di succo d'uva bianca, sono stati spesi 5 590 000 franchi nel 1965 e 1 700 000 franchi nel 1966.

Al fine di evitare il crollo dei prezzi, giusta l'articolo 25 della legge federale del 3 ottobre 1951<sup>2</sup> sull'agricoltura e allorquando le condizioni del

<sup>1</sup> Raccolto scarso.

<sup>2</sup> RU 1953, 1133 (A XVI A 1).

mercato lo esigono, si provvede, in collaborazione con i Cantoni interessati, al blocco, con finanziamento, dei vini bianchi eccedenti. Ai proprietari di questi vini sono infatti concessi, fino a concorrenza del 70 per cento del prezzo indicativo (art. 14 dello statuto del vino), crediti bancari ad un saggio eccedente dello 0,5% soltanto il tasso ufficiale di sconto della Banca nazionale. La Confederazione può inoltre obbligarsi ad assumere una parte delle perdite eventualmente riscontrate all'atto dello sblocco obbligatorio (art. 20, cpv. 2, dello statuto del vino). Di questa facoltà, però, la Confederazione non ha mai fatto uso da quando è stata emessa la legge sull'agricoltura. Per contro, il blocco con finanziamento si è sovente dimostrato un provvedimento efficace per evitare il crollo dei prezzi.

L'importazione di vino rosso di consumo corrente è stata adeguata alle esigenze del mercato. Secondo la statistica del commercio essa accrebbe da 1 111 102 ettolitri nel 1959 a 1 407 812 ettolitri nel 1966. L'articolo 16 dello statuto del vino vieta, salvo rare eccezioni, l'importazione di vino bianco; infatti, i quantitativi annui importati non eccedono 45 000 hl, dei quali ben quattro quinti sono destinati alla fabbricazione di aceto e di spumante. Il consumo complessivo ammontò, nell'esercizio 1965/66, a 2 258 971 hl rispetto a 1 680 442 hl riscontrati nella media annuale del decennio 1950/60. Tale incremento del consumo non è unicamente dovuto all'evoluzione demografica, bensì anche all'aumento del potere di acquisto. L'accrescimento del consumo di vini rossi importati, di qualità corrente, è, per contro, attribuito prevalentemente all'immigrazione di manodopera straniera, proveniente, in parte preponderante, da paesi viticoli.

Nessun provvedimento è stato adottato per agevolare l'utilizzazione industriale dei vini indigeni di smercio malagevole (art. 3 del decreto federale del 6 giugno 1958), poichè la compensazione dei prezzi, addossata alla Confederazione, avrebbe richiesto eccessivi mezzi finanziari.

## II. Proroga del decreto federale

Al lume delle considerazioni esposte, sorge ora la domanda circa l'opportunità di prorogare, nel suo tenore immutato oppure con alcune modificazioni, il decreto federale del 6 giugno 1958, concernente misure temporanee in favore della viticoltura.

Gli argomenti seguenti stanno a favore della proroga del testo immutato. Il divieto di coltivare la vigna fuori delle zone viticole costituisce una efficace restrizione quantitativa della produzione. A sua volta, l'estirpazione obbligatoria, prevista nell'articolo 1, capoverso 2, delle viti piantate fuori della zona viticola è un utile provvedimento per esigere l'osservanza del divieto di coltivazione. In fine, le due misure, divieto ed obbligo, costituiscono, intrinsecamente, uno strumento efficace per adeguare la produ-

zione alla domanda, evitare la formazione irrazionale di eccedenze e assicurare il reddito dei viticoltori.

La limitazione della zona viticola a terreni suscettivi di produrre, in generale, vini di qualità superiore, è un valido provvedimento per migliorare non solo la qualità del prodotto, ma, pertanto, anche le condizioni di smercio.

La concessione di sussidi più sostanziali alla coltivazione di vitigni da vino rosso (art. 2, cpv. 2, del decreto federale) ha contribuito a ridurre la produzione di vino bianco e, ovviamente, ad incrementare quella di vino rosso; l'aiuto federale consente dunque un adeguamento migliore dell'offerta alla domanda. La sostituzione dei vitigni da vino rosso a quelli da vino bianco è quindi sempre giustificata e dev'essere continuata, anche perchè la legge sull'agricoltura (art. 45, cpv. 2) non potrebbe sicuramente fornire da sola un mezzo d'incoraggiamento così efficace. Infatti, secondo la prescrizione suddetta, i sussidi federali non possono eccedere un quarto delle spese medie di ricostituzione e neppure superare la somma dei sussidi cantonali. La tavola seguente, che compara, per la Svizzera romanda, le superfici viticole coltivate, nel 1956 e nel 1966, con varietà europee bianche e rosse, rileva le favorevoli ripercussioni dell'aumento delle prestazioni federali:

	Varietà di vitigni rossi		Varietà di vitigni bianchi		Totale	
	1956 are	1966 are	1956 are	1966 are	1956 are	1966 are
Lago di Bienne	750	3 103	24 522	21 790	25 272	24 893
Friburgo	202	710	8 658	8 955	8 860	9 665
Vaud	11 841	30 586	322 989	280 584	334 830	311 170
Vallese	48 800	115 647	308 150	282 755	356 950	398 402
Neuchâtel	6 255	12 551	71 142	49 402	77 397	61 953
Ginevra	4 300	20 570	73 300	60 130	77 600	80 700
Totale	72 148	183 167	808 761	703 616	880 909	886 783
	8%	21%	92%	79%		

L'aliquota delle varietà di vitigni bianchi europei costituisce attualmente soltanto il 18% nella Svizzera tedesca e il 3% nel Ticino. In quest'ultimo Cantone e, segnatamente nel Sopraceneri, occorre intensificare gli sforzi volti ad estendere la coltivazione del merlot, che conviene particolarmente alla viticoltura ticinese.

La proroga del decreto federale è invece avversata dalle considerazioni che seguono.

Va avantutto rilevato che negli anni 1957 e 1958 prevaleva l'opinione secondo cui i provvedimenti particolari a favore della viticoltura s'imponevano soltanto per un periodo determinato e un decennio sarebbe bastato per riadattare e ricostituire i vigneti. Il divieto di piantare equivale a una sensibile restrizione del diritto di proprietà, nonchè della libertà d'industria e di commercio e costituisce un caso unico nella storia dell'agricoltura. Inoltre, esso preclude la piantagione di vitigni in zone dove la coltivazione risulterebbe magari più redditizia. Infatti, le numerose istanze volte ad ottenere l'autorizzazione di piantare fuori delle zone viticole attuali, nonchè le piantagioni illecite dimostrano che diversi produttori ginevrini, vodesi e vallesani ritengono redditizia la viticoltura anche fuori zona. Infine, non va taciuto che l'applicazione del divieto pone gravi difficoltà, la zona viticola non potendo essere durevolmente mantenuta se i Cantoni non sono in grado di applicare le necessarie misure coercitive. Orbene, non è affatto certo che le autorità cantonali possano eseguirle.

Sorge poscia il problema circa la possibilità d'incrementare la sostituzione dei vitigni rossi a quelli bianchi mediante l'introduzione di un sistema scalare dei contributi.

Le argomentazioni esposte dimostrano chiaramente che la soppressione del decreto federale suddetto potrebbe causare gravi ripercussioni, qualora non fosse possibile, con altri mezzi adeguati, perseguire gli scopi prefissi, ovvero l'adeguamento della produzione alla domanda, la riscossione di prezzi al produttore ragionevoli, la realizzazione di ogni possibilità offerta dall'iniziativa personale e il massimo alleggerimento degli oneri federali. La produzione potrebbe infatti aumentare eccessivamente a scapito della qualità (rendendo pertanto necessaria un'intensificazione dei provvedimenti di smercio) e il reddito dei viticoltori diminuire sensibilmente.

Conseguentemente, occorre chiedersi se lo scopo non sia più facilmente attuabile con altri provvedimenti, più conformi alle esigenze del mercato e meno radicali, ma nondimeno applicabili, giusta la legge sull'agricoltura. Quanto ai sussidi accordati alle spese di ricostituzione, sarebbe senz'altro possibile di limitare, come finora, le prestazioni ai terreni situati nella zona viticola. Maggiori difficoltà solleverebbe, per contro, la limitazione della portata dei provvedimenti volti ad agevolare lo smercio, come l'incremento del consumo di uva da tavola e di succo d'uva, il blocco dei vini o le campagne di ritiro. A tale riguardo è persino lecito ammettere che, secondo le circostanze, torna talvolta arduo o magari impossibile stabilire se determinati prodotti viticoli siano originari della zona o di altri coltivi. Orbene, i secondi prodotti possono compromettere sensibilmente lo smercio dei primi; occorre pertanto chiedersi se i provvedimenti di smercio, conformi alle esigenze del mercato e intesi ad orientare la produzione, non possano essere perfezionati.

Se a tale domanda fosse data una risposta negativa, s'imporrebbe allora l'esame della possibilità d'istituire una tassa, intesa a dirigere la produzione, che possa validamente sostituire il divieto di piantare e l'obbligo di estirpare. Detta tassa dovrebbe colpire i proprietari di vigneti fuori zona e potrebbe essere riscossa annualmente o come indennità unica. L'ammontare dovrebbe essere calcolato in modo che la viticoltura fuori zona non risulti, in ogni caso, più redditizia di quella entro zona, e stabilito, caso per caso, dalla Confederazione oppure, nell'ambito delle prescrizioni federali, dai Cantoni, cui sarebbero parimente affidati la riscossione e il controllo. La tassa non è prevista in alcun atto legislativo e quindi neppure nella legge sull'agricoltura. Essa dovrebbe pertanto poter fondarsi sugli articoli economici, più esattamente sull'articolo 31 *bis*, capoverso 3, lettera *b*, della Costituzione federale.

Purtroppo non fu possibile chiarire esaurientemente i diversi e complessi problemi economici, tecnici e giuridici. Considerate però le ripercussioni positive dell'ordinamento vigente, la revoca del decreto federale non sarebbe giustificata; conseguentemente, riteniamo opportuno di mantenere, ancora per un breve periodo, il sistema attuale, affinché siano frattanto chiariti i temi rimasti insoluti.

A tale riguardo, abbiamo previsto di ricorrere a periti non appartenenti all'amministrazione. L'esame delle questioni esigerà un periodo di circa un anno, terminato il quale i Cantoni e i gruppi economici interessati avranno nuovamente occasione di esprimere il loro parere.

Qualora, conformemente alla nostra proposta, il decreto federale fosse prorogato di due anni, i sussidi versati dalla Confederazione, durante gli anni 1968 e 1969, per la ricostituzione e la trasformazione dei vigneti, ammonterebbero da 2,5 a 3 milioni di franchi.

### **III. Parere dei Cantoni, dei gruppi economici, della commissione di specialisti d'enologia e della commissione consultiva per l'esecuzione della legge sull'agricoltura**

Il disegno per la proroga del decreto federale è stato sottoposto ai Governi cantonali, alle cerchie economiche, alla commissione di specialisti di enologia e alla commissione consultiva per l'esecuzione della legge sull'agricoltura. Non fu per contro consultata la commissione dei cartelli, siccome il disegno intende prorogare solo limitatamente le disposizioni attuali.

La commissione di specialisti d'enologia e la commissione consultiva hanno unanimemente proposto una proroga di due anni, ritenendo che tale periodo sia sufficiente per consentire a uno speciale gruppo peritale di studiare esaurientemente ogni problema attenente alla futura politica viticola. Il gruppo di lavoro dovrà segnatamente elaborare proposte concrete circa la

piantagione di nuove vigne e il catasto viticolo. Le due commissioni sono del parere che, in diverse regioni, la vigna potrebbe essere sostituita con colture ortofrutticole, se lo smercio di tali prodotti non sollevasse ardue difficoltà (mele, pere, albicocche, pomodori, ecc.). Del rimanente, esse auspicano che la sostituzione dei vitigni da vino rosso a quelli da vino bianco continui ad essere promossa mediante sussidi federali più elevati.

La procedura di consultazione dei Cantoni e delle cerchie economiche interessate può essere compendiata nel modo seguente:

1. La proroga di due anni dei provvedimenti vigenti è stata approvata. In generale, gli interessati auspicano che tale periodo possa giovare all'approntamento di una soluzione, a lungo termine, dei problemi attenenti alla viticoltura.

2. Taluni pareri sono favorevoli alla conservazione del sistema attuale che ingiunge ai proprietari l'estirpazione dei vigneti illecitamente piantati, fuori della zona viticola, in posti inadeguati. I Cantoni e le cerchie economiche considerano l'estirpazione obbligatoria l'unico provvedimento idoneo a sostenere efficacemente il divieto di coltivazione fuori zona. Nondimeno, essi giudicano, prevalentemente, che l'estirpazione non sia più attuabile per motivi psicologici ed osservano che parecchie autorità cantonali si oppongono, per ragioni politiche, all'esecuzione delle pertinenti prescrizioni federali, ancorchè siano state emanate nell'interesse dei Cantoni. Essi rilevano inoltre l'importante aumento della produzione di vini rossi, parzialmente prodotti in zone inadeguate.

3. Quanto all'opportunità di riscuotere una tassa intesa a dirigere la produzione, i pareri sono divergenti (e, del resto, occorrerebbe previamente provare la costituzionalità della tassa). L'ammontare della tassa dovrebbe bensì essere stabilito in modo che sia protetta la viticoltura nelle regioni in declivio e promossa la coltivazione entro zona; occorrerebbe però esaminare parimente l'opportunità di riscuotere la tassa annualmente oppure come indennità unica e di stabilirla sul piano nazionale o cantonale. La riscossione della tassa potrebbe inoltre sollevare difficoltà analoghe a quelle fronteggiate dai Cantoni nel campo dell'estirpazione coercitiva. In generale, i pareri espressi tendono a destinare i proventi solo alle misure volte a promuovere la viticoltura.

4. La necessità di continuare gli sforzi intesi ad incoraggiare la sostituzione dei vitigni rossi a quelli bianchi è giustificata dalla permanente eccedenza di vini bianchi nelle annate favorevoli.

5. Parecchi interlocutori propongono l'applicazione di provvedimenti tecnici ed economici in vece della riscossione di una tassa orientativa della produzione. Trattasi essenzialmente di promuovere maggiormente la divulgazione enotecnica, di accelerare i raggruppamenti di terreni, di favorire gli esperimenti pedologici e di svolgere un'adeguata propaganda a favore dei prodotti viticoli. Secondo i pareri espressi in questo settore; la

perdita degli utili provenienti dalla campagna di smercio non dovrebbe rivestire un'importanza particolare. Uno degli interessati propone persino di consentire nuove piantagioni in zone piane, ben delimitate, ove il prodotto sia esclusivamente destinato alla fabbricazione del succo d'uva. Parecchi gruppi economici auspicano un promovimento più efficace dello smercio d'uva da tavola e di succo d'uva.

La costituzionalità del decreto prorogante è garantita ed è fondata sulle stesse disposizioni del decreto prorogato. A tale riguardo, rinviando al nostro messaggio dell'11 febbraio 1958 che osserva quanto segue: « Le restrizioni, fatte nel disegno, alla libertà di commercio e d'industria, singolarmente quelle intese a contenere l'allargamento dell'area viticola, si fondano sull'articolo 31 *bis* della Costituzione. Esse corrispondono all'interesse generale, mirano a conservare una sana popolazione di viticoltori, a proteggere le regioni la cui economia è in pericolo e sono quindi giustificate ».

Ci onoriamo pertanto di proporvi d'approvare il disegno di decreto federale, qui allegato, che proroga le misure temporanee in favore della viticoltura, e di significarvi, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, la nostra alta considerazione.

Berna, 24 febbraio 1967.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

**Bonvin**

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

**Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale che proroga la validità del decreto federale concernente misure temporanee in favore della viticoltura (Del 24 febbraio 1967)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1967
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	11
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	9659
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	16.03.1967
Date	
Data	
Seite	336-347
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 948

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.